

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 31/05

12 aprile 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 145/03

Eredi di Annette Keller / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), già Instituto Nacional de la Salud (Insalud)

LE SPESE MEDICHE DI UNA PERSONA MUNITA DEI FORMULARI E 111 E E 112 CHE, PER RAGIONI MEDICHE URGENTI, DEBBA ESSERE RICOVERATA IN OSPEDALE IN UNO STATO TERZO, DEVONO ESSERE PRESE A CARICO DALL'ENTE PREVIDENZIALE DELLO STATO MEMBRO DI SOGGIORNO, SECONDO LE REGOLE CHE ESSO APPLICA, PER CONTO DELL'ENTE DELLO STATO MEMBRO CUI LA PERSONA È ISCRITTA

La sig.ra Annette Keller, cittadina tedesca residente in Spagna, ha richiesto all'ente spagnolo competente (Insalud) un formulario E 111¹ per un periodo di un mese al fine di effettuare un viaggio in Germania.

Durante il suo soggiorno in tale paese, le è stato diagnosticato un tumore maligno di gravità tale da poterne determinare in qualunque momento la morte. La sig.ra Keller ha allora richiesto all'Insalud il rilascio di un formulario E 112² per poter continuare a farsi curare in Germania. La validità di tale formulario è stata successivamente più volte prorogata.

In esito a un'analisi approfondita delle prospettive terapeutiche, i medici tedeschi hanno deciso di far trasferire la sig.ra Keller nella clinica universitaria di Zurigo (Svizzera). Si trattava dell'unica clinica in cui l'operazione di cui la sig.ra Keller aveva bisogno potesse essere praticata con reali prospettive di successo.

La sig.ra Keller ha sostenuto essa stessa i costi delle cure ricevute a Zurigo e, successivamente, ne ha domandato il rimborso all'Insalud.

¹ Il formulario E 111 dà all'assicurato il cui stato di salute renda necessarie cure immediate durante un soggiorno in un altro Stato membro il diritto a prestazioni in natura in tale Stato membro.

² Con il formulario E 112 l'assicurato è autorizzato a recarsi in un altro Stato membro per ricevervi le cure mediche appropriate.

A seguito del rigetto della sua domanda, la sig.ra Keller ha proposto ricorso in sede giurisdizionale. Il giudice nazionale ha domandato alla Corte di giustizia delle Comunità europee l'interpretazione del regolamento del 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori migranti³, in ordine alla possibilità di rimborso delle spese connesse a cure ospedaliere ricevute in un paese terzo.

La Corte ricorda anzitutto che una delle finalità del regolamento del 1971 consiste nel facilitare la libera circolazione degli assicurati che necessitano di prestazioni mediche nel corso di un soggiorno in un altro Stato membro, o che siano autorizzati a farsi curare in un altro Stato membro.

I formulari E 111 ed E 112 sono diretti ad assicurare all'ente dello Stato membro di soggiorno e ai medici autorizzati che il malato ha il diritto di ricevere in tale Stato membro – per il periodo precisato nel formulario e alle stesse condizioni applicate agli iscritti in tale Stato – cure il cui costo sarà sostenuto dallo Stato membro di iscrizione.

La Corte precisa poi che **i medici dello Stato membro di soggiorno si trovano in una posizione più favorevole per valutare quali siano le cure necessarie al malato e che l'ente dello Stato membro di iscrizione, nel periodo di validità del formulario, accorda la propria fiducia all'ente dello Stato membro di soggiorno ed ai medici da questo autorizzati, in quanto in grado di offrire garanzie professionali equivalenti a quelle dei medici stabiliti nel territorio nazionale.**

Di conseguenza, **l'ente dello Stato membro di iscrizione è vincolato agli accertamenti relativi alla necessità di cure urgenti d'importanza vitale, effettuati dai medici autorizzati dall'ente dello Stato membro di soggiorno, nonché alla decisione di tali medici di far trasferire il malato in un altro Stato affinché gli venga prodigato il trattamento urgente che i medici dello Stato membro di soggiorno non possono fornirgli.**

In tale contesto, è irrilevante che lo Stato in cui i medici hanno deciso di trasferire il malato non sia membro dell'Unione europea.

L'ente dello Stato membro di iscrizione non può né esigere il ritorno della persona nello Stato membro di residenza affinché vi si sottoponga a controllo medico, né farla controllare nello Stato membro di soggiorno, né sottoporre gli accertamenti e le decisioni mediche ad una sua approvazione.

Quanto alla presa a carico delle cure mediche erogate nel paese terzo a seguito di una decisione medica di trasferimento, la Corte ricorda che il principio applicabile è quello dell'accollo di tali cure da parte dell'ente dello Stato membro di soggiorno, secondo le disposizioni di legge da esso applicate, con obbligo, per l'ente dello Stato membro di iscrizione, di rimborsare successivamente l'ente dello Stato membro di soggiorno.

Nella presente causa, **poiché le cure prodigate in Svizzera alla sig.ra Keller all'epoca non sono state prese a carico dalla cassa malattia tedesca, e poiché è stato accertato che la sig.ra Keller aveva il diritto di ottenere una tale presa a carico e che le cure in causa rientrano tra le prestazioni previste dalla legislazione previdenziale spagnola, la Corte**

³ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

ha dichiarato che l'ente previdenziale spagnolo è tenuto a rimborsare direttamente il costo di tali cure agli eredi della sig.ra Keller.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: EN, FR, DE, ES, IT, NL, PL, GR

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674